

STATUTO DI ATENEO

Articolo 16 - Commissione paritetica dipartimentale

1. La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:
 - a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento;
 - b) cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, tra tutti gli studenti iscritti a tali corsi;
 - c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.
2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica dipartimentale sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.
3. (Comma abrogato)
4. La Commissione paritetica dipartimentale ha il compito di:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del Dipartimento.
5. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.
6. L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEO

Capo C – Elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale

Articolo 51 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i docenti a tempo indeterminato che afferiscono al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 52 – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, distinto per categoria di appartenenza, viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) nominare, tra i docenti afferenti al dipartimento, la commissione elettorale, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale. Il direttore indica il presidente della commissione elettorale.

5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 53 – Individuazione degli eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nella Commissione paritetica dipartimentale, sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. Risulteranno eletti sei docenti secondo l'ordine di collocazione nella predetta graduatoria.

2. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.

3. Il direttore del dipartimento proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 54 – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale di riferimento. Quando la relativa graduatoria sia esaurita, il direttore del dipartimento, su invito del rettore, provvederà ad indire elezioni suppletive e a fissare la data delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.

2. Nel caso in cui la cessazione dalla carica sia conseguenza di eventi prevedibili, la procedura di sostituzione potrà essere avviata anche prima della cessazione medesima.

Titolo XI – Norme comuni

Articolo 114 – Schede elettorali

1. Le schede elettorali, distinte per ciascuna categoria di elettori, devono recare il timbro dell'Università e la firma del presidente o del segretario del seggio elettorale da apporre prima dell'inizio delle votazioni.

2. Sono nulle le schede elettorali:

- a) che non siano quelle consegnate all'elettore dal componente del seggio o che non risultino bollate e firmate dal presidente o dal segretario;
- b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) che, nelle elezioni studentesche, esprimano il voto per più di una lista o non offrano la possibilità di individuare la lista prescelta.

Articolo 115 – Svolgimento delle votazioni e operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgono in un unico giorno, ad eccezione di quelle studentesche che si svolgono, di norma, in due giorni. Per queste ultime elezioni, le operazioni di scrutinio avranno luogo il giorno successivo.

2. All'orario di chiusura, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.

3. I componenti del seggio elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, assicurano il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e la custodia dei materiali di voto fino al completamento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 117 – Modalità di voto

1. Il voto è personale, libero e segreto.

2. È possibile esprimere una sola preferenza.

3. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

4. Per le elezioni studentesche, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto.

Articolo 118 – Operazioni di voto

1. Il giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, i componenti del seggio si riuniscono per ricevere il materiale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri, liste dei votanti, materiale di cancelleria, etc.).

2. È compito del presidente del seggio controllare la presenza nel seggio elettorale delle cabine e di tutto quanto si renda indispensabile per assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. Al seggio non possono accedere più di tre elettori contemporaneamente. Coloro che hanno votato devono lasciare il seggio subito dopo la votazione.
4. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, mediante:
 - a) la consegna da parte dell'elettore di un documento valido di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida) al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte del presidente o di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
 - d) l'entrata dell'elettore nella apposita cabina e l'indicazione sulla scheda, da parte dello stesso, della propria scelta di voto;
 - e) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nell'apposita urna sigillata;
 - f) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma dell'elettore, sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto.
6. Quando l'impedimento non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Articolo 119 – Elettorato e incompatibilità

1. In materia di elettorato, attivo e passivo, e di incompatibilità, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento elettorale, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso a seguito di procedimento disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche indicate nello Statuto. Tale incompatibilità opera al momento dell'assunzione della funzione e determina il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, deve produrre una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.

Articolo 120 – Elezioni conseguenti all'anticipata cessazione dalla carica

1. Con riferimento alle cariche di direttore di dipartimento, di presidente di corso di studio, di direttore di scuola di specializzazione e di coordinatore di dottorato di ricerca, nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l'eletto assume la carica a far data dal decreto di nomina e la mantiene per quattro anni a partire dall'anno accademico successivo alla votazione.

Articolo 121 – Norma transitoria

1. (abrogato)
2. In prima applicazione, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ogni altra elezione che si dovesse rendere necessaria per l'attivazione di organi previsti dallo Statuto si terrà secondo un calendario stabilito dal rettore.
3. Al fine di procedere all'attivazione della consulta degli studenti di cui all'art. 12 bis dello Statuto di Ateneo, in deroga all'art. 33 bis del presente regolamento, in prima applicazione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti in carica, alla data di indizione delle elezioni, nella rispettiva Commissione paritetica dipartimentale o di struttura didattica speciale.